



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento


Trento, 26 ottobre 2012

REG_CAL

Prot. 0001053 del 06/11/2012



OGGETTO: Disegno di legge regionale n. 53 "Modificazioni del comma 1, lettera e) dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 1/L modificato dal decreto del Presidente della Regione 1° luglio 2008, n. 5/L": espressione del parere richiesto dall'articolo 3 della L.R. 1/2011.



Gent.ma Signora
Rosa Zeiger Thaler
Presidente
Consiglio regionale della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige
Piazza Università, 3
39100 BOLZANO

Verbale DDL n.53 regione:

In riferimento al disegno di legge n. 53 il Consiglio delle autonomie locali ha espresso la propria articolata posizione in materia di ordinamento, sistema elettorale e indennità di carica degli Enti locali occupandosi del disegno di legge regionale 15/99. A tale parere – che si allega – si rinvia, ritenendo che qualunque modifica in tale ambito debba essere proposta in un contesto di revisione complessiva delle vigenti disposizioni.

Distinti saluti.

Il Presidente
doc. Marino Simoni

All.



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

REG_CAL

Prot. 0001031 del 26/10/2012



Trento, 26 ottobre 2012
AC/lb

Egregio Signor
dott. ing. Roberto Bizzo
Vice Presidente e Assessore
agli Enti Locali Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol
Piazza Università, 3
39100 BOLZANO

e p.c. Egregio Signor
dott. Arnold Kompatscher
Presidente del Consorzio dei Comuni
della Provincia di Bolzano
Via Canonico Michael Gamper, 10
39100 BOLZANO

OGGETTO: disegno di legge di riforma dell'ordinamento degli enti locali, della normativa in materia elettorale e indennità di carica

Il Consiglio delle autonomie locali, valutata la proposta di modifica normativa alle disposizioni regionali in materia di ordinamento degli enti locali, in materia elettorale e di indennità degli amministratori ha ritenuto innanzitutto opportuno evidenziare la condivisione di un percorso di revisione della vigente normativa che non si limiti a modificare la disciplina delle indennità di carica, ma che al contrario si faccia carico di una rivisitazione più ampia ed articolata del quadro. Il Consiglio aveva già espresso questo auspicio nel documento di data 5 luglio 2012 - approvato all'unanimità - con riferimento all'ipotesi di disegno di legge regionale di riduzione della spesa pubblica: per questa ragione si esprime apprezzamento per il percorso che si è inteso avviare.

Si sottolinea inoltre positivamente il metodo che l'istituzione regionale ha voluto utilizzare, prevedendo il coinvolgimento delle rappresentanze degli enti locali nell'iter di revisione non solo nella fase formale di audizione su un disegno di legge già formulato, ma anche nella costruzione della proposta di modifica. Questa scelta - non certo scontata, anche alla luce di quanto invece accaduto a livello nazionale su questi argomenti - deve essere apprezzata. Alla luce dello spirito di collaborazione e rispetto istituzionale dimostrato si confida che le riflessioni e proposte di seguito avanzate vengano tenute nella massima considerazione.

Il Consiglio ha valutato con attenzione il testo reso disponibile, cogliendo, a fianco di proposte sicuramente condivisibili, alcune rilevanti criticità per le quali si richiede una sostanziale revisione.

Articolo 2

La riduzione del numero dei componenti dei Consigli comunali era già stata richiesta dal Consiglio delle autonomie locali: si condivide pertanto la proposta, suggerendo unicamente di valutare se l'ipotesi di numero dei consiglieri nelle varie fasce demografiche proposta dal



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Consiglio delle autonomie locali nel documento del 5 luglio possa risultare maggiormente adeguata. Risulta peraltro evidente che qualora i numeri fossero stati determinati dalla necessità di assicurare le migliori condizioni per il rispetto della rappresentanza dei gruppi linguistici in Alto Adige-Südtirol, si conferma sin d'ora la piena condivisione del testo proposto dalle forze di maggioranza.

Articolo 3

Si ricorda che il Consiglio delle autonomie locali, nel documento di luglio 2012, ha proposto un'articolazione parzialmente diversa rispetto a quanto contenuto nel testo predisposto dall'Assessorato anche con riferimento alla riduzione del numero degli assessori. Considerato come i numeri proposti dal CAL siano il frutto di un'attenta ponderazione delle esigenze delle diverse classi di Comuni, effettuata in un organo dove siedono i rappresentanti di tutte le fasce interessate, si richiede di valutare nuovamente l'ipotesi avanzata.

Articolo 4 – parità di accesso

Il Consiglio delle autonomie locali sottolinea l'importanza di assicurare la presenza di entrambi i generi all'interno delle Giunte: in questo senso condivide la previsione del DDL 15/2009 che formalmente statuisce la possibilità di individuare all'esterno del Consiglio l'eventuale assessore di genere altrimenti non rappresentato anche qualora lo Statuto non preveda tale facoltà. Il Consiglio non ritiene al contrario accettabile l'ipotesi avanzata dalla maggioranza tanto per la parte riferita alla proporzionalità di genere tra la presenza in Consiglio e quella in Giunta quanto per quella inerente l'eventuale diffida e scioglimento dell'Ente inadempiente.

Articolo 4bis

Il Consiglio valuta la disposizione vigente sufficiente. Si richiede di confermarla, senza modificazione alcuna.

Articolo 6 – incompatibilità di cariche

Il Consiglio non condivide la proposta avanzata, tanto nel DDL 15/2009 quanto dalle forze di maggioranza con riferimento ai Segretari comunali e di Comunità. L'individuazione di una causa di incompatibilità di così vasta portata, che di fatto si fonda esclusivamente sull'appartenenza ad una categoria professionale ma che non trova elemento oggettivo alcuno per giustificare una così forte limitazione del diritto di elettorato passivo, viene ritenuta del tutto sproporzionata e quindi non condivisibile. Se ne richiede lo stralcio.

Si accoglie favorevolmente la proposta di abrogazione del comma 3 dell'articolo 7 della L.R. 3/1994, riferita all'incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere nei comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti, già richiesta dal Consiglio delle autonomie locali con la nota del 5 luglio u.s. Si condivide inoltre la proposta delle forze di maggioranza, tesa a permettere ai Comuni capoluogo di provincia di prevedere nei rispettivi Statuti la possibilità di reintrodurre l'incompatibilità.

Per quanto concerne il limite di mandato per gli assessori comunali si rileva come il DDL 15/2009 ne prevedesse l'abrogazione mentre la maggioranza insiste nel confermare il limite dei tre mandati, con una nuova formulazione che ricalca quella già ipotizzata per i Sindaci. Su tale aspetto il Consiglio propone di confermare l'abrogazione della disposizione, ritenendo sufficiente il vincolo dei tre mandati previsto in capo ai Sindaci. In ogni caso si conferma quanto già in precedenza evidenziato rispetto alla proposta di modifica della norma sui Primi Cittadini.



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Articolo 10 – ineleggibilità per i Consiglieri

Il Consiglio, analogamente a quanto già espresso per i Segretari comunali, manifesta forti perplessità sulla limitazione posta alle categorie professionali dei medici igienisti e dei veterinari di distretto.

Articolo 25 – contenuto dello Statuto

Il Consiglio non condivide la proposta tesa ad introdurre l'obbligo di pubblicazione della situazione patrimoniale del Sindaco, addirittura sul Bollettino ufficiale della Regione. Tale misura viene giudicata del tutto sproporzionata rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti a livello nazionale. Si ricorda infatti che la legge 5 luglio 1982, n. 441 "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti" (ultima modifica entrata in vigore il 24.07.2012) prevede l'applicazione delle misure di pubblicità esclusivamente in capo ai seguenti soggetti:

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano:

- 1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- 2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato;
- 3) ai consiglieri regionali;
- 4) ai consiglieri provinciali;
- 5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti;
- 5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Per questa ragione si richiede la modifica integrale dell'articolo, prevedendo l'eventuale pubblicazione della situazione patrimoniale esclusivamente in capo al Sindaco della città capoluogo ed alla sua Giunta.

Articolo 25bis

Il Consiglio condivide la riformulazione delle attribuzioni del Consiglio comunale proposta dalle forze di maggioranza.

Articolo 26 lett.b) – attribuzioni del Sindaco

Non si condivide la proposta, contenuta tanto nel DDL15/2009 quanto nel testo suggerito dalla maggioranza, di prevedere il coinvolgimento del Consiglio per le nomine, designazioni e revoche non solo nella formulazione dei necessari indirizzi ai quali ispirare le nomine, bensì anche nella puntuale individuazione dei soggetti da nominare o designare. Per questa ragione si chiede di mantenere l'attuale formulazione dell'articolo 15.5 bis L.R. 1/1993.

Articolo 27 – Consigli circoscrizionali

La norma che si intende modificare ha rappresentato una chiara valorizzazione dell'autonomia amministrativa dei Comuni della regione, consentendo in particolare di attuare forme di decentramento che favoriscono l'avvicinamento dei cittadini alle istituzioni e quindi la costruzione di forme di democrazia più partecipata. Non si vuole in alcun modo disconoscere la necessità di rivedere l'assetto delle circoscrizioni come oggi disciplinato, con particolare riferimento ai profili di spesa anche per adeguarsi al processo – non solo nazionale – di contenimento della spesa pubblica.



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Per questa ragione si chiede di mantenere le disposizioni che consentono ai Comuni sopra i 30.000 abitanti – e quindi a Trento e Rovereto nella nostra realtà – di istituire forme di decentramento, nel contempo modificando le norme che disciplinano il tema dei compensi per gli amministratori coinvolti in questo livello di governo.

Articolo 31 – indennità di carica

Indennità presidenti dei Consigli comunali

Non si condivide la proposta (avanzata dalle forze di maggioranza, nel DDL 15/2009 non si prevedeva nulla in merito) di cancellare totalmente la possibilità di riconoscere un'indennità ai Presidenti dei Consigli comunali per gli enti tra 3.000 e 10.000 abitanti. La figura dei Presidenti dei Consigli ha assunto nel tempo un ruolo fondamentale di collegamento e cerniera tra il Consiglio e la Giunta, assicurando l'equilibrio tra le due componenti e sviluppando un fondamentale lavoro preparatorio per le sedute consiliari. Per questa ragione si chiede di confermare la possibilità di riconoscere un'indennità indipendentemente dalla fascia di appartenenza del singolo Comune; si propone invece, anche per tali figure, una revisione dell'ammontare delle indennità attualmente previste, anche attraverso l'introduzione di un limite massimo in analogia con quanto già indicato dalle forze di maggioranza (massimo 50% dell'indennità prevista per i rispettivi assessori comunali).

Cumulo

Per quanto concerne le disposizioni in materia di cumulo, non si ritiene corretto che a fronte dell'assunzione di cariche diverse – con connesse responsabilità – venga del tutto meno il riconoscimento, anche contenuto, di un'indennità. Come già citato nel parere del 5 luglio 2012 si richiama, a puro titolo esemplificativo, la situazione degli Assessori del Comune General de Fascia, che *ex lege* sono Sindaci.

Non si condivide quindi quanto previsto dall'ipotesi avanzata dalla maggioranza.

Si suggerisce di considerare nuovamente l'ipotesi avanzata dal Consiglio delle autonomie locali nel documento di luglio e, in subordine, di confermare la previsione del DDL 15/2009 (*L'indennità di carica spettante al sindaco e all'assessore comunale è cumulabile con una sola ulteriore indennità percepita ai sensi del comma 1. In caso di cumulo di incarichi una delle due indennità, su indicazione dell'amministratore, viene ridotta alla metà*).

Si ritiene inoltre opportuno confermare il divieto, proposto dalle forze di maggioranza, di cumulo di gettoni per sedute di commissioni e consigli dello stesso ente convocati nella medesima giornata.

Si propone al contrario di confermare la possibilità di cumulare indennità e gettoni.

Riduzione lineare delle indennità

Si richiamano integralmente le ragioni già esposte nel documento datato 5 luglio 2012 con riferimento al ruolo degli amministratori locali – in particolare dei Sindaci. Si sottolinea quindi nuovamente il senso di responsabilità con il quale viene affrontato questo tema, accettando e condividendo l'opportunità di dare un segnale che, al contrario di quanto previsto spesso per molte altre categorie, produrrebbe effetti immediati (e non traslati a carico dei futuri amministratori).

Rispetto alla proposta avanzata dalla maggioranza si ritiene peraltro di confermare quanto già proposto dal Consiglio delle autonomie locali con la nota del 5 luglio, più volte citata, e quindi una riduzione lineare del 6%.



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Si conferma la condivisione delle ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 31bis proposto dalle forze di maggioranza.

Articolo 32bis-ter-quater

Si condividono le proposte contenute negli articoli citati, con l'auspicio che tali disposizioni consentano una riduzione – e non certo un incremento – degli oneri posti in capo agli enti locali che decidessero di avvalersi di alcuni degli istituti previsti.

Articolo 33 – adeguamento Statuti


Si chiede un periodo temporale di 18 mesi per l'adeguamento degli Statuti rispetto ai 12 mesi attualmente previsti dalla proposta di modifica.

Si ritiene che la sanzione prevista in caso di mancato adeguamento dello Statuto entro i termini previsti (scioglimento del Consiglio) rappresenti una misura sproporzionata. Si suggerisce di prevedere, al contrario, l'eventuale nomina di un Commissario ad acta che proceda in luogo del Consiglio comunale.

Si richiama inoltre quanto già espresso nella nota di luglio con riferimento al tema della copertura previdenziale per i Sindaci che non siano dipendenti (pubblici o privati). Questi infatti, oltre a perdere opportunità di crescita professionale nel periodo del mandato amministrativo, risultano pesantemente penalizzati sul fronte previdenziale. Per questa ragione si chiede alla Regione di effettuare uno specifico approfondimento per comprendere se e come possa essere individuata una soluzione a questo tema, anche in relazione a quanto oggi previsto per i Consiglieri regionali.

Si coglie infine l'occasione per chiedere al Legislatore regionale di modificare le disposizioni vigenti per consentire anche alle Comunità nate dal frazionamento dell'ex Comprensorio C5 di istituire una propria sede segretariale.

Ringraziando per l'attenzione saluta cordialmente.


Il Presidente
dell'Autonomia Simoni

All.: nostra nota prot. n. 689 di data 05/07/2012



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Trento, 5 luglio 2012
MR/et

REG_CAL

Prot. 0000688 del 06/07/2012



Egregio Signor
Lorenzo Dellai
Presidente
Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol
Via Gazzoletti, 2
38122 TRENTO

Egregio Signor
dott. ing. Roberto Bizzo
Vice Presidente
Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol
Piazza Università, 3
39100 BOLZANO

e p.c. Egregio Signor
dott. Arno Kompatscher
Presidente
Consiglio dei Comuni
della provincia di Bolzano
Via C. M. Gamper, 10
39100 BOLZANO

Egregio Signor
Lorenzo Dellai
Presidente
Provincia Autonoma di Trento
Piazza Dante, 15
38122 TRENTO

OGGETTO: schema di DDL concernente "Misure urgenti di contenimento della spesa pubblica e riduzione dei costi della politica negli enti locali della regione e disposizioni in materia di revisione economico-finanziarie dei comuni" – espressione parere.

Con la presente si segnala che, nella seduta tenutasi il giorno 4 luglio 2012, il Consiglio delle autonomie locali della provincia autonoma di Trento ha esaminato lo schema di DDL ricevuto con nota a firma del Vice Presidente della Regione prot. n. 34ASS/LZ-mf e concernente "Misure urgenti di contenimento della spesa pubblica e riduzione dei costi della



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

politica negli enti locali della regione e disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria dei comuni" esprimendo, rispetto allo stesso, il parere di seguito reso.

Si segnala, inoltre, che il Consiglio delle autonomie locali della provincia autonoma di Trento ha ritenuto di procedere autonomamente (cioè disgiuntamente dal Consiglio dei Comuni della Provincia di Bolzano) nell'espressione del citato parere, tenuto conto che non è stata ad oggi ancora perfezionata l'intesa per l'attuazione dell'articolo 1 della L.R. 1/2011.

Il parere è peraltro inoltrato al Consiglio dei comuni della provincia di Bolzano per un'opportuna valutazione ed eventuale condivisione.

In premessa, si riferisce, il Consiglio delle autonomie locali ha evidenziato che il sistema delle autonomie locali, anziché accettare passivamente un disegno di legge finalizzato a ridurre i costi della politica negli enti locali, intende farsi responsabilmente promotore di un'idea propria sul "come" ridurre i costi della politica nel sistema delle autonomie locali trentine.

L'organismo ha, inoltre, rilevato che la proposta (così come ogni altra proposta alternativa afferente i medesimi temi) potrà conservare significato e dovrà essere valutata solo in un contesto politico che globalmente si faccia carico della riduzione dei menzionati costi della politica, già che gli Amministratori di Comuni e di Comunità dovrebbero, per gli importi ricevuti a fronte dell'impegno normalmente dedicato all'attività pubblica, essere individuali non certo come il primo settore di spesa da rivedere al ribasso per fronteggiare la crisi economica in atto.

Fermo restando tale condizione di premessa all'espressione del parere, si evidenzia, il Consiglio delle autonomie locali ha rivendicato la permanenza delle risorse recuperate dalla riduzione dei costi della politica nel sistema delle autonomie locali, presso il sistema medesimo.

Infatti, ha osservato, *"se da un lato risulta corretto pensare a riequilibrare i conti pubblici operando tagli di spesa su settori rilevanti, occorre sempre ricordare che il mondo dei compensi agli Amministratori non costituisce certo, per importo, una delle principali voci di spesa dei bilanci pubblici."*

"L'eventuale riduzione di tali compensi dovrà quindi essere correttamente interpretata quale segnale di responsabilità che il sistema delle autonomie locali dà alla collettività in un momento nel quale alla stessa sono imposti dei sacrifici, con effetto però diretto sui servizi erogati alla collettività medesima ad attenuazione dei sacrifici alla stessa richiesti!"

Fatte queste premesse di ordine generale, si passa quindi ad evidenziare, avendo specifico riferimento allo schema di DDL citato in oggetto, le proposte evidenziate dal Consiglio delle autonomie locali.

Per tale fine, pare opportuno distinguere le proposte formulate distinguendo due grandi temi:

- 1) RIFORMA DELL'ORDINAMENTO
- 2) RIFORMA DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

"RIFORMA DELL'ORDINAMENTO

Con riforma dell'ordinamento si intende la modifica delle disposizioni normative ad oggi vigenti (e di competenza regionale) tese ad identificare il numero di Amministratori locali complessivamente presenti in provincia di Trento.

Si ritiene giusto accennare, in questa sede, all'intenzione del Consiglio delle autonomie locali di affrontare a tutto campo il ragionamento circa la riduzione dei costi della politica, aprendo dei momenti di confronto ulteriori con la Provincia in relazione ad argomenti di competenza appunto della Provincia e segnatamente relativi alla composizione dello stesso Consiglio delle autonomie locali ed alle Comunità istituite dalla L.P. 3/2006.

Incidentalmente, in questa occasione nella quale si tratta di riforma dell'ordinamento, si ritiene inoltre doveroso accennare ad un tema che risulta particolarmente importante per i Sindaci della



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Provincia di Trento, ossia quello della copertura previdenziale (dei Sindaci per l'appunto) nel periodo di espletamento del mandato.

Se tale copertura è infatti assicurata ai Sindaci che sono dipendenti pubblici o privati, non è così per coloro che non sono dipendenti.

Questi ultimi, infatti, oltre a perdere opportunità di crescita professionale nel periodo coincidente con il mandato amministrativo, risultano penalizzati sul lato previdenziale al momento della pensione.

Per questi si chiede quindi di valutare la possibilità, mediante contributi volontari, di consentire la partecipazione alla forma di previdenza complementare oggi garantita ai Consiglieri regionali.

Fatte queste debite premesse, si rileva, in primo luogo, che l'eventuale modifica al numero di componenti gli organi collegiali dei Comuni, per quanto celere, non potrà che essere attuata dal primo rinnovo degli organi successivo all'entrata in vigore della legge.

In secondo luogo, nel contesto di cui trattasi, si segnala l'opportunità di abrogare il comma 4 dell'articolo 8 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L ove prevede che "Nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 13.000 abitanti la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale". Tale richiesta, oltre a garantire una miglior governabilità degli Enti per la presenza in Consiglio dei relativi esecutivi, diminuirà il numero di Amministratori pubblici presenti presso detti Enti e conseguentemente contribuirà a ridurre il costo della politica.

RIDUZIONE DEL NUMERO DI CONSIGLIERI

In tale contesto si vorrebbe proporre una riduzione del numero dei Consiglieri che potrebbero essere portati a:

- 35 nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia;
- 30 nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- 20 nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- 15 nei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- 12 nei Comuni con popolazione da 1.000 a 3.000;
- 9 nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

Tale riduzione, si evidenzia, dovrebbe portare a una riduzione di costi senza incidere sulla partecipazione dei cittadini alla vita dei Comuni, data l'esistenza di numerosi strumenti offerti dall'ordinamento a tal fine e declinati dagli Statuti dei diversi comuni, che dovrebbero essere rafforzati per prevedere ulteriori momenti di confronto obbligatorio con la popolazione.

RIDUZIONE DEL NUMERO DI ASSESSORI

Il numero di Assessori (in aggiunta al Sindaco) potrebbe, inoltre, essere portato, secondo quanto stabilito dagli Statuti dei diversi Enti, a:

- non più di 2 (compreso il Vicesindaco) per i comuni sino a 3.000 abitanti;
- non più di 4 (compreso il Vicesindaco) per i comuni da 3.001 a 10.000 abitanti;
- non più di 6 (compreso il Vicesindaco) per i comuni da 10.001 a 100.000 abitanti;
- non più di 8 (compreso il Vicesindaco) per gli altri comuni e per i capoluoghi di provincia.

RIFORMA DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Si ritiene giusto anticipare tale riforma al primo momento utile, evitando di rinviare il tutto al prossimo mandato consigliare; ciò si ritiene responsabilizzi il sistema delle autonomie locali, che in tal modo subisce direttamente l'effetto della decisione prese, senza rinviare lo stesso ai futuri Amministratori locali.

Si concorda parzialmente con:

1. la previsione recata dall'articolo 1 comma 1 lettera a) dello schema di DDL ove impedisce il cumulo delle indennità (e delle indennità e dei gettoni) contemporaneamente percepite presso



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Enti diversi indicati dal DPRReg. 20 aprile 2010 n. 4/L. La norma, oltre a non chiarire quale sia l'indennità da salvaguardare (nel caso di cumulo di indennità diverse), aprirebbe il fronte a cariche e connesse responsabilità svolte a titolo gratuito (si fa presente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che gli Assessori del Comune General de Fascia oggi ricoprono tutti la carica di Sindaco e percepiscono l'indennità prevista dalla norma per l'espletamento di una funzione indipendente rispetto a quella di Sindaco). Si ritiene, invece, dato l'impegno da sempre dimostrato dagli Amministratori locali, di dover garantire comunque, agli stessi, perlomeno un riconoscimento simbolico a parziale ristoro del tempo dedicato, delle responsabilità assunte e delle spese sostenute. In tal senso si propone di prevedere in legge che l'indennità di importo minore (in caso di cumulo di indennità diverse disciplinate dal DPRReg. 20 aprile 2010 n. 4/L.) sia sostituita da un gettone di importo pari ad euro 200,00 non frazionabili da erogare per la partecipazione a ciascuna seduta dall'organo di riferimento (con l'introduzione di un limite pari a 5 gettoni al mese o se minore all'indennità spettante secondo le regole vigenti in assenza di cumulo);

Si propone di:

1. rivedere la previsione recata dall'articolo 1 comma 2 dello schema di DDL. In questo contesto, si propone di ridurre tutte le indennità fissate dal DPRReg 20 aprile 2010 n. 4/L in maniera lineare del 6%;
2. rivedere la previsione recata dall'articolo 2, sulla quale non si concorda. Essa non può essere accettata nel momento in cui va a togliere un'indennità (di importo modestissimo) a ristoro di spese che, generalmente, gli Assessori comunali dei piccoli comuni affrontano per l'espletamento del proprio mandato. Tale misura introdurrebbe peraltro un'ingiustificata differenziazione tra comuni di differente dimensione demografica, introducendo per i comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti la gratuità della carica. Si consideri, peraltro, che la riduzione del 6% accennata al punto precedente, accompagnata dalla misura descritta nel precedente paragrafo "RIDUZIONE DEL NUMERO DI ASSESSORI", porterà comunque ad un risparmio di spesa ritenuto non molto distante da quello proposto dallo schema di DDL regionale con la misura di cui trattasi; si consideri, infatti, anche che secondo le previsioni di tale DDL, agli Assessori non retribuiti con indennità spetterebbe comunque un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dell'organo esecutivo (sino a quattro sedute al mese);
3. rivedere al ribasso la disciplina dei compensi dovuti per la partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, nonché per le sedute delle Commissioni istituite per legge o per regolamento, prevedendo per tali fattispecie un gettone pari al 50% di quello dovuto per l'effettiva partecipazione alle sedute di Consiglio dell'Ente di riferimento.

Si concorda, invece, con le previsioni recate dall'articolo 1 comma 1 lettere b) e c) dello schema di DDL, nonché con le previsioni recate dagli articoli 3 e seguenti".

A disposizione per ogni chiarimento ritenuto opportuno, con l'occasione si porgono distinti saluti.

